

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1698

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZACCAGNA, GALLOTTI, LAVAGNINI,
DIONISI, MONTELEONE, ANDREOLI, GREGORELLI, MODOLO,
STAGLIENO, MANARA, BETTONI BRANDANI, ALBERTI
CASELLATI, BACCARINI, CARELLA, NAPOLI e D'IPPOLITO
VITALE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MAGGIO 1995

Proroga delle prestazioni idrotermali

ONOREVOLI SENATORI. - Il settore termale ha avuto e continua ad avere nel nostro Paese un notevole sviluppo. La validità terapeutica delle cure termali e la loro larga diffusione sono confermate dai dati statistico-sanitari annuali. L'Italia insieme alla Francia detiene il primato in Europa e nel mondo di presenze nei luoghi termali. Oltre l'aspetto sanitario vi è, pertanto, un importante aspetto economico che coinvolge un indotto di diverse migliaia di persone che vivono, lavorano e creano ricchezza grazie al ruolo trainante delle terme.

La proroga del regime di convenzione delle prestazioni idrotermali che si richiede risponde alla esigenza di mantenere vivo ed efficiente un settore importante sia in campo sanitario che economico.

Il venir meno del regime di convenzione avrebbe come effetto solo un piccolo risparmio finanziario da parte dello Stato e per contro metterebbe in grave crisi il termalismo italiano con pesanti effetti sull'economia e l'occupazione di intere aree del nostro Paese. Da un ridotto apporto finanziario pubblico il sistema termale ha creato un indotto turistico e commerciale notevolissimo. Non si tratta quindi di spesa improduttiva ma di una spesa, sempre contenuta, che ha fatto da volano per costruire dal nulla intere economie locali, che in altre zone del Paese nonostante il continuo e massiccio apporto di denaro pubblico non si è stati in grado di creare. È un piccolo miracolo italiano da salvare, affrontando la questione senza precipitazione ma valu-

tando attentamente ogni possibile conseguenza che deriverebbe da misure drastiche che rispondono solo ad una logica contabile.

Alle forze politiche spetta il compito di interpretare in una più ampia prospettiva i fatti economici evitando di risolvere problemi creandone dopo di più grossi.

Peraltro in questo comparto si è già provveduto ad eliminare sacche di possibili sprechi con l'abolizione del congedo per cure termali che ha dimezzato nel 1994 gli assistiti INPS ed INAIL che hanno goduto delle cure termali. Sono rimasti, quindi, solo 40 mila lavoratori che non possono rinunciare ai vantaggi sanitari che derivano dalle cure termali.

Anche l'aspetto sanitario non è quindi di minor conto in quanto il ruolo di prevenzione svolto dalle cure idrotermali è sicuramente di rilievo, riducendo l'insorgere di patologie croniche le cui cure inciderebbero successivamente ed in modo più pesante sulla spesa sanitaria e sull'efficienza lavorativa di molti soggetti.

La richiesta di proroga è strettamente legata alla durata dello strumento di programmazione sanitaria costituito dal Piano sanitario nazionale 1994-1996. In tal modo avremo l'opportunità di ripensare tutta la materia, anche alla luce del delicato ed importante processo di privatizzazione del settore pubblico termale da poco avviato, e daremo tutto il tempo alle aziende termali di rivedere i loro piani economici per evitare possibili effetti traumatici.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Fino alla scadenza del periodo di validità del Piano sanitario nazionale per il triennio 1994-1996, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1994, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 23 luglio 1994, n. 171, sono confermate le prestazioni idrotermali di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 1° febbraio 1989, n. 37.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, nel bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla medesima rubrica.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

